



TRIBUNALE di VERONA

Sezione lavoro

VERBALE DELLA CAUSA

Tra

[REDACTED]

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOZZECANE (VR)

Oggi **31 marzo 2014**, sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Pansini, che deposita copia notificata del ricorso, e per la parte convenuta Miur e Istituto comprensivo Statale di Mozzecane [REDACTED]

Nessuno compare per il Ministero delle Finanze.

Il Giudice, verificata la regolarità e tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, dichiara la contumacia della parte convenuta non costituita.

L'Avv. Pansini si riporta al ricorso e deposita copia di giurisprudenza. Precisa che nella penultima riga delle conclusioni per mero errore materiale sono state omesse le parole "alla corresponsione" dopo le parole "in carica,"

Il rappresentante di parte convenuta si riporta alla memoria

I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.

Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

Dott. Antonio Gesumunno



La ricorrente chiede che tali servizi siano riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera e che quindi siano dichiarate illegittime le trattenute operate dalla Amministrazione, con la condanna di quest'ultima a corrispondere le differenze stipendiali spettanti a seguito del riconoscimento dei servizi sopra indicati ai fini del computo dell'anzianità.

L'amministrazione scolastica si è costituita in giudizio ed ha chiesto l'integrale rigetto delle domande di parte ricorrente, sostenendo che, negli anni scolastici antecedenti l'entrata in vigore della legge 3.5.1994 n. 124 art. 7 comma 2, secondo la disciplina vigente "ratione temporis", non era possibile riconoscere il servizio non di ruolo prestato dai docenti privi del titolo di specializzazione

La causa non necessita di istruttoria e quindi è stata discussa e decisa all'odierna udienza

Le domande di parte ricorrente sono fondate.

La ricorrente ha svolto nei periodi specificamente indicati in ricorso, e non contestati dalla amministrazione scolastica, servizio preruolo, quale insegnante di sostegno. La ricorrente era priva di titolo di specializzazione, pur essendo in possesso di titolo di studio che la abilitava alla supplenza per altri insegnamenti della scuola secondaria di primo grado.

L'art. 3 del D.L. 19 giugno 1970 n. 370, convertito in legge 26 luglio 1970 n. 576, applicabile "ratione temporis", prevedeva che il servizio prestato prima della nomina in ruolo "viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purché prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo".

Si deve stabilire quale fosse il "titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido" e cioè se fosse sufficiente la laurea o il diploma di scuola secondaria di



secondo grado richiesto per l'accesso agli esami di abilitazione ovvero fosse indispensabile anche possedere anche un titolo di specializzazione per l'insegnamento ad alunni portatori di handicap.

L'art. 8 D.P.R. n. 970 del 1975 richiedeva il possesso di un titolo di specializzazione, quale requisito necessario, solo per il personale docente preposto a "scuole e istituzioni statali che, avvalendosi di interventi specializzati a carattere continuativo, perseguono particolari finalità" (art. 1 D.P.R. 970/75) e non costituiva dunque titolo prescritto per accedere a supplenze di sostegno presso scuole ordinarie. Per tali scuole ordinarie costituiva valido titolo di accesso ai posti di sostegno il solo titolo di studio, sia pure in via subordinata rispetto ad altri aspiranti in possesso di titolo di specializzazione, ed il servizio validamente prestato deve quindi essere riconosciuto a tutti i fini giuridici ed economici ai sensi dell'art. 3 D.L. 370 del 1970 citato.

Tale conclusione risulta conforme a quanto successivamente stabilito dall'art. 7 comma 2 L. 124/99, secondo il quale "Il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all'articolo 485 del testo unico". Tale disposizione, pur non essendo applicabile in via retroattiva, "ha avuto solo lo scopo di recepire la soluzione interpretativa alla quale la giurisprudenza prevalente era pervenuta già sulla base della normativa previgente" (cfr. Consiglio di Stato 4140/09).

Sulla base delle ragioni esposte deve dunque riconoscersi alla ricorrente il diritto al riconoscimento dei servizi pre-ruolo elencati in ricorso, anche ai fini della ricostruzione dell'anzianità ai fini economici. Le amministrazioni convenute, per quanto di competenza, devono essere condannate a rimborsare alla ricorrente le



somme trattenute a seguito del mancato riconoscimento di tali servizi ed a versare le differenze stipendiali spettanti per effetto della ricostruzione dell'anzianità a fini economici.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Si ritiene equo non porre le spese di lite a carico del Ministero delle Finanze in quanto la responsabilità finale del provvedimento contestati appartiene all'amministrazione datrice di lavoro della ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata

- 1) Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente alla ricostruzione dell'anzianità anche a fini economici mediante il riconoscimento dei servizi pre - ruolo svolti in qualità di insegnante di sostegno;
- 2) Dichiara tenuta e condanna l'amministrazione convenuta a versare alla ricorrente la retribuzione corrispondente all'anzianità di servizio, ricostruita come sopra, ed a restituire le trattenute eseguite sulla retribuzione, pari a € 9251,17, oltre agli interessi legali dai singoli rimborsi sino al saldo;
- 3) Condanna l'amministrazione scolastica convenuta a rifondere le spese di lite che liquida in € 1.200 oltre Iva e Cpa per compensi e € 225 per rimborso contributo unificato

Verona, 28.3.2014

IL GIUDICE

dott. Antonio Gesumunno

Verona,

IL GIUDICE



dott. Antonio Gesumunno